



22184 / 11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/04/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO [REDACTED]

Dott. GIACOMO [REDACTED]

Dott. GIULIO [REDACTED]

Dott. PATRIZIA [REDACTED]

Dott. ANDREA [REDACTED]

- Presidente - N. [REDACTED] / 2011
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 46036/2010
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) TRAVERSI GIAMPAOLO N. IL [REDACTED]

avverso la sentenza n. 3513/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/04/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. [REDACTED]

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Salvatore Merrotte*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Sazio Pica* del Foro di Trieste che
ha concluso per le conferme delle sentenze.
Udit i difensori Avv. *Pietro Santoro* del Foro di Milano est.
av. Alfredo fatto del Foro di Pome che hanno
concluso per l'annullamento delle sentenze

IV

Ritenuto in fatto

TRAVERSI GIAMPAOLO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado del GUP di Milano, resa in esito a giudizio abbreviato, che la riconosce colpevole del reato di violenza sessuale in danno di ████████ MAJA.

Qui è in discussione la tematica se possa o no applicarsi la disciplina sanzionatoria della violenza sessuale in danno di persona di inferiorità fisiopsichica in ragione della pregressa assunzione di sostanza stupefacente, tale, secondo la prospettazione accusatoria, da avere determinato nella vittima una condizione di obnubilamento di cui l'imputato avrebbe abusato per avere rapporti sessuali.

E' su tale qualificazione che è già intervenuta questa Corte che, con sentenza della Sezione III, in data 19 giugno 2007, ha annullato con rinvio la sentenza di appello, per difetto di motivazione sul grado di inferiorità fisiopsichica della persona offesa: il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sull'effetto dell'assunzione della droga nella serata dei fatti *sub iudice*, giacché le dichiarazioni della ragazza, su cui era basata la condanna, avrebbero espresso solo un giudizio di mera probabilità sul punto.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado resa dal Gup in primo grado, in esito a giudizio abbreviato.

Ciò lo si è desunto [in particolare richiamando, a conforto della decisione di condanna, una lettera spedita dalla Slovenia dalla persona offesa, le dichiarazioni rese dalla medesima alla p.g. e poi le ulteriori dichiarazioni assunte in sede di audizione protetta] dal fatto che la sera dell'episodio incriminato la persona offesa aveva già assunto sostanza stupefacente [un intero *joint* di crack], tanto da avere dichiarato di essere già "fatta": pur tuttavia, le era stata offerta una ulteriore, significativa quantità di droga [cocaina], di cui lei aveva "sniffato" circa un grammo [4 strisce], dopodiché erano avvenuti i rapporti sessuali incriminati.

Il giudicante ne ha tratto il convincimento della condizioni alterate della ragazza e dell'approfittamento [per quanto qui interessa] da parte dell'imputato TRAVERSI GIAMPAOLO, che con lei aveva avuto rapporti sessuali orali. L'approfittamento della condizioni di minorata difesa era spiegato anche valorizzando l'età [appena quindici anni] della persona offesa, e la non conoscenza della lingua italiana [trattavasi di cittadina slovena, da soli pochi giorni in Italia].

Con due distinti ricorsi, la difesa censura la decisione.

W 1

WX

Con il primo ricorso si sostiene che la Corte di merito avrebbe posto a base della decisione e, in particolare, della affermata condizione di alterazione, affermazioni della persona offesa che non poteva desumersi dal verbale dell'audizione protetta, di cui si riportano ampi stralci. In particolare, si sostiene che in tale sede la ragazza non avrebbe dichiarato di essere stata "fatta" dopo l'assunzione del crack, né avrebbe fatto cenno all'assunzione della cocaina.

Per l'effetto, la Corte non avrebbe rispettato le indicazioni della Corte di legittimità, formulando un giudizio di condanna contraddittorio e illogico.

Con il secondo ricorso, dopo la ricostruzione in fatto della serata e il richiamo ai principi operanti in materia ~~in tema~~ di violenza sessuale in danno di persona in stato di inferiorità, si deduce che la Corte di merito si sarebbe "supinamente" adagiata al *dictum* del primo giudice quanto alla ricostruzione della condizione alterata determinata, secondo l'accusa, dall'assunzione della droga. In particolare, non era stato tenuto conto che lo stato di alterazione avrebbe dovuto essere meglio approfondito, sulla base del rilievo che l'assunzione di droghe, quali il crack e la cocaina, determinano effetti euforizzanti e disinibitori, lasciando intatte le facoltà mentali. Inoltre, non si era sviluppato il profilo dell'"abuso" necessario per potere comunque ipotizzare il reato.

Si insta per l'annullamento della decisione impugnata.

Considerato in diritto

I ricorsi sono entrambi infondati.

Va ricordato, in premessa, che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi

N

eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sezione IV, 12 febbraio 2010, Recupero).

La ricostruzione in fatto della vicenda non può quindi essere rimessa in discussione in questa sede.

Va verificato piuttosto se la sentenza di merito ha fatto corretta applicazione della disciplina di settore, fornendo una motivazione soddisfacente, tale da colmare le lacune evidenziate dalla sentenza della Sezione III di questa Corte.

Sotto il primo profilo, va ricordato che gli atti sessuali con una persona affetta da inferiorità psichica o fisica [qui, in ipotesi, per pregressa assunzione di droga] integrano il reato di violenza sessuale solo quando il rapporto sessuale sia connotato da un qualificato differenziale di potere: vale a dire quando sia connotato da "induzione" da parte del soggetto forte e da "abuso" delle condizioni di inferiorità del soggetto debole, non essendo viceversa sufficiente la mera conoscenza da parte del soggetto attivo delle minorate condizioni dell'altro. Elemento essenziale del reato è, quindi, l'"induzione", che si ha quando il soggetto passivo viene convinto a compiere o a subire l'atto sessuale, realizzando "abusando" di quelle condizioni di menomazione, ossia con distorta utilizzazione di queste.

Come si ricorderà, sotto la vigenza dell'abrogato articolo 519 cod.pen. (violenza carnale), alla persona inferma di mente o in condizioni di inferiorità fisica o psichica era *tout court* impedito di avere una propria vita sessuale, dato che era punito, sempre e comunque, il fatto di congiungersi carnalmente con essa (cfr. articolo 519, comma secondo, numero 3, cod.pen.). In sostanza, per la configurabilità del reato, la violenza idonea a configurare il reato era presunta *iuris et de iure* (cioè, senza possibilità di "prova contraria") quando l'agente si era consapevolmente congiunto con una persona malata di mente ovvero in condizioni di inferiorità psichica o fisica.

Con la legge 15 febbraio 1996 n. 66, che ha radicalmente innovato la disciplina penale dei reati in materia sessuale, si è invece finalmente assicurata ai soggetti in condizioni fisiche e/o psichiche pregiudicate, una sfera di libera estrinsecazione della loro individualità anche sotto l'aspetto sessuale. L'articolo 609 *bis* cod.pen. (violenza sessuale), introdotto appunto dall'art. 3 della legge citata, ha infatti eliminato la "presunzione di violenza" che caratterizzava la prevalente disciplina e punisce soltanto le condotte consistenti nell'"induzione" all'atto

sessuale, tramite l'"abuso" della condizione di inferiorità fisica e/o psichica (art. 609 bis, comma secondo, numero 1, cod.pen.).

In tal modo, proprio limitandosi la punizione alle condotte connotate da induzione da parte del "soggetto forte" e da abuso delle condizioni di inferiorità del "soggetto debole", si vuole riconoscere e tutelare il "diritto alle relazioni sessuali" anche delle persone affette da inferiorità psichica o fisica purchè esercitato in un clima di assoluta libertà.

Condizione, quest'ultima, che è esclusa solo se ed in quanto l'agente abbia "abusato" della condizione particolare del partner, "inducendolo" ad un consenso che altrimenti non avrebbe prestato: si ha "induzione" quando, con un'opera di persuasione, l'agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che, diversamente, non avrebbe compiuto; e si ha "abuso", in questa prospettiva, quando le condizioni di menomazione siano strumentalizzate per ottenere il consenso alla prestazione sessuale da parte di una persona che, proprio per la propria condizione soggettiva, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui (tra le tante, cfr. Sezione III, 27 settembre 2006, Santoro; Sezione III, 10 giugno 2009, Verdino).

In questa prospettiva, compito del giudice di merito è quello di verificare, nel concreto, la sussistenza di entrambe le condizioni richieste dalla fattispecie incriminatrice: l'induzione al compimento degli atti sessuali e l'abuso delle condizioni di inferiorità quale elemento qualificante dell'induzione.

Sotto questo profilo, l'apprezzamento specifico della situazione concreta deve essere operato dal giudice avendo riguardo alle circostanze del fatto, ed in particolare alla natura dell'azione posta in essere da colui al quale viene attribuito il reato per convincere il partner all'atto sessuale in correlazione con la valutazione del grado di inferiorità fisica e/o psichica di quest'ultimo. Dovendosi quindi concludere per la sussistenza del reato solo quando le emergenze fattuali risultino tali da consentire di affermare che la persona in condizioni di inferiorità fisica e/o psichica ha accettato di compiere l'atto sessuale non per sua libera scelta ma perchè condizionata dal suo stato fisico o mentale.

Ciò che qui il giudicante ha fatto valorizzando le circostanze della plurima assunzione di droga e, in particolare, la seconda assunzione, relativa alla sostanza offerta alla persona offesa [anche] dall'imputato, quando già la ragazza era "fatta", e valorizzando, sotto il profilo dell'induzione, proprio l'offerta della droga come strumentalmente indirizzata ad ottenere il rapporto sessuale.

W

4

E' ricostruzione che il giudice ha ritenuto di poter effettuare, richiamando *in toto* gli argomenti conformi sviluppati dal primo giudice [in sede di giudizio abbreviato] e tutte le dichiarazioni [definite "univoche"] della persona offesa: vuoi nella lettera inviata dalla Slovenia, vuoi nelle sit rese alla p.g., vuoi in sede di audizione protetta.

A tal riguardo, non può trovare accoglimento il profilo di doglianza che si incentra solo sulle dichiarazioni rese in sede di audizione protetta, per farne discendere l'illogicità e la contraddittorietà della decisione, perché trattasi solo di un segmento del complessivo compendio probatorio valorizzato dai giudici, convergentemente in primo e secondo grado.

Va del resto ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è ora sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione. Tale vizio, peraltro, può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l'antecedente decisione (cosiddetta "doppia conforme"), posto in questo caso il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato -per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado- atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione VI, 10 maggio 2007, Contrada).

Del resto, la censura è solo parzialmente rivolta a esaminare alcune delle dichiarazioni della ragazza, non il complesso di queste, definite, come detto, sostanzialmente univoche.

A conforto della correttezza giuridica della decisione, non è poi inutile ricordare che per la disciplina di settore, la condizione di inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo non può valere, di per sé, a far ritenere sussistente il reato, perché non è incompatibile con un consenso liberamente prestato al rapporto sessuale, onde l'accertata sussistenza di una tale condizione impone, sempre, un'attenta verifica sulla possibile sussistenza di un abuso posto in essere in danno del soggetto passivo, che abbia influito sulla prestazione del consenso all'atto sessuale.

Ciò che qui, come detto, è stato fatto, ponendo in evidenza, in uno con le particolari modalità di assunzione della droga [sui cui specifici effetti, è precipuo compito del giudice di merito investigare], oltre che all'età della persona offesa [qui, trattavasi di minorenni, di appena 15 anni], alla durata e complessiva qualità dei rapporti interpersonali tra questa e l'agente

[aspetto satisfattivamente esaminato, nella ricostruzione della serata operata convergentemente in primo e secondo grado].

In questa prospettiva, i ricorsi si risolvono entrambi in una censura di merito dell'apprezzamento del compendio probatorio, sviluppato in modo affatto illogico e comunque rispettoso dei principi come sopra ricostruiti e già posti dalla precedente sentenza di annullamento.

Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese ed onorari sostenute dalla parte civile in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna ancora il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile Maja Tomlie per questo giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile 2011

Il Consigliere estensore


~~_____~~
~~_____~~

Il Presidente

~~_____~~

P. Stefanini

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 1 GIU. 2011



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria LIBERIO

[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE
Visualizzazione Sintetica
Stampa del 21/09/2011

Num. Ric. Gen.: [REDACTED]

Num. Protoc.: [REDACTED] Data Pervenienza: 24/03/2006
Tipologia Ricorso: PATTEGGIAMENTO IN APPELLO
Data Iscrizione: 25/03/2006 Data Prescrizione: 11/07/2020
Parti: TRAVERSI GIAMPAOLO Nato il:
Ubicazione: TERZA SEZIONE
Sezione Reato: S3

OSSERVAZIONI
VOLUMI: 1

Tipo Provvedimento: SENTENZA Num. Autorità di Merito: 5094-2002 Data: 11/07/2005
Grado Provvedimento: 2° Ufficio: CORTE APPELLO Località: MILANO
GRADO

Reato: CP 609 0 0 2 0 IL 31/10/2000

Relatore: [REDACTED]
Sezione: TERZA SEZIONE Data Udienza: 19/06/2007
Tipo Udienza: PUBBLICA Collegio: 1
UDIENZA
Esito: DEFINITIVO

Num. Provv. Sez.: [REDACTED] Tipo Provv. Sez.: SENTENZA Esito: DEFINITIVO
Data Deposito: 09/08/2007 Num. Racc. Gen.: [REDACTED]
Estensore: [REDACTED]
Esito Statistico: ANNULLAMENTO CON RINVIO

Dispositivo: ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA AD ALTRA SEZIONE DELLA
CORTE DI APPELLO DI MILANO PER NUOVO GIUDIZIO.

Data Rest. Atti: 17/08/2007 Motivo Rest.
Rest. Urgente: SI Num. Assicurata: 00677976991 Num. Protocollo:
Restituito a: CORTE APPELLO MILANO Data Eff. Sped. (uff. post.):
17/08/2007

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI
AL. [redacted] MAJA [redacted] (minore)
(art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice di materia di protezione dei dati personali)

32359/07

Registro Generale n. [redacted]

Udienza Pubblica 19.06.2007

Sentenza n. 1845



IL CANCELLIERE CI
(Paolo Mensurati)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| dott. Aldo [redacted] | Presidente |
| 1. dott. Alfredo [redacted] | Consigliere rel. |
| 2. dott. Antonio [redacted] | Consigliere |
| 3. dott. Maria [redacted] | Consigliere |
| 4. dott. Giulio [redacted] | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di Traversi Giampaolo, nato a Milano il [redacted], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11.05.2005 che ha confermato la condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli art. 81, 110, 609 bis, ter n. 2, octies cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG dott. Wladimiro De Nunzio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;

Sentito il difensore della parte civile, avv. Sergio Pacor, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile;

Sentiti i difensori del ricorrente, avv. Francesco Patanè e Pietro Santoro, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

osserva

Con sentenza in data 11.05.2005 la Corte di Appello di Milano confermava la pena di anni 2 mesi 8 di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a Traversi Giampaolo quale colpevole di avere, unitamente a Ciaccio Andrea, abusando delle condizioni d'inferiorità della persona offesa [una quindicenne slovena giunta da poco in Italia per fare la modella, priva di conoscenze dell'ambiente e della lingua italiana] facendo uso di sostanze stupefacenti fornite dal Ciaccio al fine di limitarne la capacità d'intendere e di volere e di impedirle di determinarsi liberamente, costretto Maja [redacted] [nato il

██████████] a compiere e a subire atti sessuali da entrambi e, quindi, ^{per avere commesso} violenza sessuale di gruppo [Traversi la faceva sdraiare, poi la baciava, indi Ciaccio la baciava mentre Traversi la spogliava; poi la minore veniva indotta a praticare un rapporto orale a Traversi e nel contempo a subire un rapporto vaginale da Ciaccio e, dopo qualche tempo, a ripetere i rapporti con le medesime modalità, in un giorno imprecisato alla fine d'ottobre 2000].

Rilevava la Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, che tutti i rapporti sessuali descritti dalla vittima erano avvenuti dopo l'assunzione, spesso abbondante, di sostanze stupefacenti, assunzione che, probabilmente per l'uso smodato cui la ragazza si era abituata dopo il suo arrivo in Italia, veniva dalla stessa richiesta e che aveva imposto oltre un anno di disintossicazione, anche psicologica, per uscire da una situazione determinatasi in appena due settimane.

Tale situazione di dipendenza di Maja sia per la fornitura della droga sia per gli effetti obnubilanti sulla volontà derivanti da tale uso sia sotto il profilo economico sia per l'inserimento in un ambiente caratterizzato dalla libera circolazione di cocaina e di denaro, nonché dalla promiscuità di rapporti sessuali anche plurimi, configurava una situazione d'inferiorità psichica.

Respingeva, pertanto, la tesi prospettata nell'appello Traversi [vertente sull'assenza di abuso delle condizioni d'inferiorità] secondo cui *"l'età di Maja, 15 anni, l'essersi trovata da sola in uno stato di quasi abbandono, in una località sconosciuta ove non era in grado di comprendere neppure la lingua, priva d'indipendenza economica. Trattasi di circostanze assolutamente vere ma comunque non sufficienti, ad avviso di questo difensore, per affermare la penale responsabilità"*

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando
avv. Patané

- violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine *"alla corretta formulazione del capo d'imputazione"*. Le risultanze processuali contraddicevano la sentenza *"perché portano a escludere la sussistenza del reato addebitato...per la fluttuante incertezza dei racconti e per l'indeterminatezza delle reali situazioni che si sono create negli incontri della giovane Maja con i suoi amici relativamente occasionali"*. Inoltre la capacità di resistere di costei doveva esser valutata alla luce delle moderne disinvolute esperienze giovanili in campo sessuale, nonché delle dense esperienze sessuali e di assunzione di droghe leggere avute da Maja in Slovenia. Traversi aveva occasionalmente conosciuto la ragazza, che non era minore di quattordici anni [dove l'irrelevanza della contestata differenza d'età] con la quale aveva avuto rapporti sessuali consensuali e non viziati d'abuso stante che la sostanza stupefacente apparteneva ad altro soggetto occasionalmente e autonomamente intervenuto nel rapporto erotico già avviato con Maja, mentre non era stata individuata la finalizzazione dell'uso dello stupefacente;
- violazione di legge per la confusa indicazione del fatto e delle circostanze del reato non essendo chiaro se l'incontro sessuale sia inquadrabile nel reato di violenza sessuale o di violenza sessuale di gruppo o in entrambi e ancora se il concorso di persone abbia riguardato la fattispecie di cui all'art. 609 *bis* o quella del reato di gruppo. Quest'ultimo reato non era configurabile perché Maja mai aveva dichiarato di avere subito violenza né individuale né di gruppo, né era provato che si fosse costituito un *gruppo* per superare il dissenso della ragazza o che gli agenti avessero operato contemporaneamente;
- violazione di legge per il diniego delle diminuenti di cui al comma 4 dell'art. 609 *octies* e al comma 3 dell'art. 609 *bis* cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.;

avv. Santoro

- violazione di legge; mancanza e illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità mancando la prova, non solo della sussistenza dello stato d'inferiorità della vittima, ma anche dell'abuso di tale stato da parte dell'agente perché, essendo stati consenzienti tutti i rapporti sessuali avuti con la ragazza [sentenza GUP, pag. 15], non era stato spiegato perché nell'unico episodio addebitatogli egli avrebbe abusato dello stato d'inferiorità della predetta;
- violazione e mancanza di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis*, ultimo comma, cod. pen. stante che tale reato in nulla differisce da quello del successivo art. 609 *octies* che pur richiama l'articolo precedente, e, inoltre, che anche nella violenza sessuale di gruppo è possibile rinvenire situazioni che comportino una modesta compressione della libertà sessuale della vittima.

Chiedevano l'annullamento della sentenza.

Il ricorso proposto dall'avv. Santoro in data 3.01.2006, è inammissibile perché tardivo.

Nella sentenza d'appello, emessa in data 11.07.2005, era stato stabilito in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, sicché il ricorso del difensore avrebbe dovuto essere presentato entro 45 giorni dalla notifica dell'avviso ex art. 548 comma 2 c.p.p., eseguita il 3.11.2005 e, quindi, entro il 13 dicembre 2005.

I motivi di ricorso [relativi alla formulazione dell'imputazione che non consentirebbe di cogliere la fattispecie criminosa contestata; all'attendibilità della parte lesa le cui dichiarazioni, contraddittorie e fluttuanti, avrebbero precluso la corretta ricostruzione dei fatti; all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.] sono inammissibili perché non dedotti nell'atto d'appello.

Trattasi, peraltro, di censure infondate, stante l'estrema chiarezza della contestazione riferita al delitto di violenza sessuale di gruppo [art. 609 *octies* cod. pen.] sotto il profilo dell'induzione della vittima a compiere e a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni d'inferiorità fisica e psichica al momento del fatto [cfr. Cassazione Sezione III n. 3348/2002, Pacca, RV.227497: "L'art.609 *octies* cod. pen., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art.609 *bis* cod. pen. e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma (nella specie la Corte ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 *octies* cod. pen. anche l'ipotesi di cui all'art. 609 *bis*, comma secondo, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica della persona offesa)"] con l'aggravante dell'uso di sostanze stupefacenti.

Va, anzitutto, puntualizzato che

- I. la violenza sessuale di gruppo, prevista dall'art. 609 *octies* cod. pen., "costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, nè che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti" [Cassazione Sezione III n. 3348/2004, Pacca, RV. 227495];
- II. questa Corte, con la pronuncia di questa sezione n. 502/2002 [Raffi, RV. 223725], ha affermato che "in tema di reati contro la libertà sessuale l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis*

cod. pen. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell'ipotesi di reato di cui all'art. 609 *octies* cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale”;

- III. la violenza sessuale di gruppo non è compatibile, sotto il profilo ontologico, con la minore gravità del fatto operando essa “una sorta d'annullamento della personalità del soggetto passivo, il quale viene privato anche della individualità ed identità specifica come soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo a un atteggiamento aggressivo, in quanto tale, qualitativamente diverso da quello corrispondente all'esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale” [Cassazione Sezione III n. 11541/1999, Bombaci, RV. 215153].
- IV. “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 *octies* cod. pen. (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'attenuante dell'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* cod. pen., atteso che l'impossibilità di ridurre la pena prevista per il reato di cui al citato art. 609 *octies* con la attenuante *de qua* non si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. sul rilievo che tale funzione, sussistente anche per i reati più gravi sanzionati con pene più alte, è assolto nella fase esecutiva attraverso il trattamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento” [Cassazione Sezione III, n. 502/ 200300502, Raffi RV. 223727];
- V. “per la configurabilità del delitto sopraindicato non si richiede che lo stato d'inferiorità sia stato provocato dall'agente, né l'accertamento delle finalità perseguite da chi abbia causato tale stato, essendo sufficiente una condotta, posta in essere con la consapevolezza della condizione d'inferiorità della vittima, conseguente ad abuso che sussiste quando si realizza una distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione da parte dell'agente” [cfr. Cassazione Sezione III, n.47453/2003, Ungano, RV. 226676].

A tal fine, occorre, inoltre, accertare “non soltanto se la persona con la quale è intercorso il rapporto sessuale abbia espresso il proprio consenso, ma altresì se tale consenso non si configuri quale conseguenza di una strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'autore del fatto” [Cassazione Sezione III n. 24212/2004, Piras, RV. 228697] mediante una condotta di induzione, consistente in un'opera di persuasione spesso sottile o subdola con cui si spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, o di abuso che si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in una situazione precaria, viene ridotta a mezzo per soddisfare l'altrui libidine.

Pertanto i rapporti consensuali sono da considerare leciti soltanto se non connotati da induzione o abuso delle condizioni di menomazione (dovute anche a fattori ambientali), ma di tale consistenza da incidere negativamente sulla volontà della persona e sulla sua libertà sessuale, sicché il soggetto passivo abbia assenza o diminuzione della capacità di resistere agli stimoli esterni.

Spetta, quindi, al giudice la verifica della consapevolezza da parte dell'agente non solo delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche quella dell'abuso di tale stato per fini sessuali.

Nel caso in esame, l'imputato è stato riconosciuto colpevole di una violenza sessuale di gruppo per avere, insieme ad altro soggetto, abusato sessualmente di una ragazza [con contestuali rapporti vaginali ~Ciaccio~ e orali ~Traverso~], la quale, al momento del fatto versava, per l'assunzione di cocaina, in minorate condizioni d'inferiorità sicuramente percepibili, per gli eclatanti effetti della droga, dagli agenti.

Tale condotta è stata ricostruita alla stregua delle ammissioni dei coimputati Ciaccio e Visconti [circa il possesso e la cessione di cocaina abitualmente consumata dai tutti i protagonisti della vicenda] e delle persistenti dichiarazioni della parte lesa, che ha ribadito di avere avuto con Traversi e Ciaccio un rapporto a tre [“insieme” secondo la donna], preceduto da sniffate di cocaina.

I giudici di merito hanno pure dato rilievo all'età di quindici anni, alla non conoscenza della lingua italiana, allo stato di abbandono senza punti di riferimento, alle precarie condizioni economiche, all'assunzione di droga prima dei rapporti sessuali, all'aver detto Maja che in alcune occasioni era *fatta* per l'uso smodato della droga.

I predetti, però, non hanno preso in considerazione lo specifico episodio ascritto al Traversi, che sarebbe collocabile nei primi giorni di permanenza in Italia della ragazza slovena, sicché manca un'esauriente motivazione sul grado d'inferiorità della predetta.

Poiché è stato ritenuto che il consenso della vittima fosse viziato versando essa in condizioni d'inferiorità per la smodata assunzione della sostanza stupefacente al punto da condurla a una situazione di totale dipendenza, i giudici di merito avrebbero dovuto motivare sull'effetto, in quella serata, dell'obnubilamento, legato alla qualità e quantità, mentre, riportate le dichiarazioni della ragazza ["*Andrea poi ha sminuzzato la cocaina.....e io ho preparato le righe. Preparate le righe abbiamo sniffato e poi abbiamo cominciato a baciarci con Giampaolo. Ricordo che Andrea.....ha cominciato a spogliarmi. Poi abbiamo avuto rapporti sessuali...*"] hanno espresso un giudizio di mera probabilità richiamando altri episodi nei quali l'imputato non era coinvolto.


S'impone quindi l'annullamento con rinvio della sentenza mancante d'adeguata motivazione sul grado d'inferiorità in cui la persona offesa si trovava al momento del fatto, [desumibile anche attraverso la valutazione dell'intera vicenda, Cassazione n. 4114/1997. RV. 207328], e sulla conseguente invalidità del consenso prestato; sulla consapevolezza da parte dell'agente delle minorate condizioni del soggetto passivo e sulla sussistenza dell'induzione o dell'abuso.

P Q M



La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 19.06.2007.

il consigliere estensore



il presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE
Visualizzazione Sintetica
Stampa del 21/09/2011

Num. Ric. Gen.: [REDACTED]

Num. Protoc.: [REDACTED] Data Pervenienza: 25/11/2010
Tipologia Ricorso: RICORSO ORDINARIO
Data Iscrizione: 26/11/2010 Data Prescrizione: 11/07/2020
Parti: TRAVERSI GIAMPAOLO Nato il: [REDACTED] a: MILANO
Ubicazione: [REDACTED]
Sezione Reato: S4

OSSERVAZIONI

VOLUMI: 1 CARTELLE: 1

Tipo Provvedimento: SENTENZA Num. Autorità di Merito: 3513-2007 Data: 28/04/2010
Grado Provvedimento: 2° GRADO Ufficio: CORTE APPELLO Località: MILANO

Reato: CP 609 0 0 8 0 IL 31/10/2000

Relatore: [REDACTED]
Sezione: [REDACTED] Data Udienza: 20/04/2011
Tipo Udienza: PUBBLICA Collegio: 1
UDIENZA
Esito: DEFINITIVO

Num. Provv. Sez.: [REDACTED] Tipo Provv. Sez.: SENTENZA Esito: DEFINITIVO
Data Deposito: 01/06/2011 Num. Racc. Gen.: [REDACTED]
Estensore: [REDACTED]
Esito Statistico: RIGETTO TOTALE

Dispositivo: RIGETTA I RICORSI E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E CONDANNA ANCORA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE CIVILE MAJA [REDACTED] PER QUESTO GIUDIZIO DI CASSAZIONE LIQUIDATE IN EURO 2.500,00 OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE.

Data Rest. Atti: 10/05/2011 Motivo Rest.
Rest. Urgente: NO Num. Assicurata: 068 [REDACTED] 5 Num. Protocollo:
Restituito a: CORTE APPELLO MILANO Data Eff. Sped. (uff. post.):
10/05/2011